



COMUNICAZIONE INAIL NOMINATIVO RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 sulla Sicurezza il Datore di Lavoro deve comunicare in via telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (in breve RLS).

L'INAIL con la Circolare n. 43 emanata il 25 agosto 2009, previo parere favorevole del Ministero del lavoro, ha fornito alcune indicazioni in ordine all'obbligo di trasmettere il nominativo del RLS; in particolare chiarisce che la comunicazione del nominativo del RLS non va effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione (con esclusione del RLS Territoriale).

Riepilogando:

- le aziende che hanno già trasmesso all'INAIL il nominativo del RLS ed il nominativo non è variato, non dovranno effettuare alcuna comunicazione;
- le aziende che hanno già trasmesso all'INAIL il nominativo del RLS ed il nominativo è variato, devono comunicare tempestivamente tale variazione;
- le aziende che ad oggi non hanno effettuato alcuna comunicazione, pur essendo obbligate, devono comunicare tempestivamente il nominativo del RLS;
- per le aziende che non sono nelle situazioni appena descritte, l'obbligo di comunicare i nominativi decorrerà a partire dalla prima designazione del RLS ad opera dei lavoratori.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La comunicazione del nominativo dovrà essere effettuata in via telematica all'INAIL.

Il nostro studio provvederà alla trasmissione del nominativo in caso di Vostra richiesta.

SANZIONI

Per quanto concerne infine le sanzioni amministrative nei confronti dei datori di lavoro che violino le sopra illustrate disposizioni in materia di comunicazione telematica, è prevista una pena pecuniaria da € 50 ad € 300.

Bergamo, novembre 2025